

## **MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI AUTORICICLAGGIO**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.*"

La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, come stabilito dall'art. 73, terzo comma, Cost.

Seguirà un breve commento limitatamente all'art. 3 della sopra citata legge (*Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio*) che modifica gli articoli 648-bis (*Riciclaggio*), 648-ter (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*), 648-quater (*Confisca*) del codice penale e, soprattutto, inserisce nel codice il nuovo articolo 648-ter.1 (*Autoriciclaggio*).

### **A) LE MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 648-BIS, 648-TER E 648-QUATER DEL CODICE PENALE**

Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 186/2014 modifica il primo comma dell'art. 648-bis c.p. (*Riciclaggio*) sostituendo le parole: «1.032 a euro 15.493» con le seguenti: «5.000 a euro 25.000».

Viene dunque aumentata sia nel minimo sia nel massimo la pena pecuniaria del delitto di riciclaggio.

La stessa pena pecuniaria viene prevista per il delitto previsto e punito dall'art. 648-ter, infatti il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 186/2014 modifica il primo comma dell'art. 648-ter c.p. (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) sostituendo le parole: «1.032 a euro 15.493» con le seguenti: «5.000 a euro 25.000».

<p style="text-align: center;"><b>Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)</b></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro <b>5.000 a euro 25.000</b>.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p style="text-align: center;"><b>648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro <b>5.000 a euro 25.000</b>.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
--	---

Il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 186/2014 modifica il primo e il terzo comma dell'art. 648-quater c.p. (*Confisca*) aggiungendo l'art. 648-ter.1 (*Autoriciclaggio*) di nuovo conio ai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, per i quali sono previsti la confisca obbligatoria del prodotto e/o del profitto del reato e il potere del pubblico ministero di compiere le necessarie indagini sui beni, il denaro o altre utilità da confiscare.

#### **Art. 648-quater (Confisca)**

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli **articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1**, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli **648-bis, 648-ter e 648-ter.1**, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

## **B) IL NUOVO DELITTO DI AUTORICICLAGGIO**

Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 186/2014 inserisce dopo l'art. 648-ter del codice penale il seguente articolo 648-ter.1 che introduce l'inedita fattispecie di autoriciclaggio, già prevista in numerosi Paesi, colmando finalmente una lacuna del nostro ordinamento penale. Il delitto di riciclaggio, infatti, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre alcuna sanzione è prevista e punita per chi ricicla in prima persona (autoriciclaggio) per la presenza della clausola di riserva ("*fuori dei casi di concorso nel reato*"). Analoga clausola di esclusione è prevista dall'art. 648-ter per l'impiego in attività economiche o finanziarie di disponibilità provenienti da delitto.

È utile ricordare che l'incriminazione dell'autoriciclaggio è prevista dalla *Convenzione di Strasburgo sulla corruzione* del 1999 (ratificata con legge n. 110/2012). Previsione analoga è contenuta nella *Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale* (ratificata con legge n. 146/2006).

#### **Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio)**

Si applica la pena della **reclusione da due a otto anni** e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della **reclusione da uno a quattro anni** e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le **pene previste dal primo comma** se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Art. 648-ter. 1. – NOTE PROCEDURALI:****primo comma**

*avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

**arresto:** facoltativo in flagranza (art. 381/1 c.p.p.); non consentito l'arresto del minorene

**fermo di indiziato di delitto :** consentito (art. 384 c.p.p.); non consentito col VI comma  
non consentito il fermo del minorene

**competenza:** tribunale in composizione monocratica

**secondo comma**

*avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

**arresto:** facoltativo in flagranza (art. 381/1 c.p.p.); non consentito l'arresto del minorene

**fermo di indiziato di delitto :** non consentito (art. 384 c.p.p.);

**competenza:** tribunale in composizione monocratica

**terzo comma**

*avendo commesso o concorso a commettere un delitto con le condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso) o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso; impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

**arresto:** facoltativo in flagranza (art. 381/1 c.p.p.); non consentito l'arresto del minorene

**fermo di indiziato di delitto :** consentito (art. 384 c.p.p.); non consentito col VI comma  
non consentito il fermo del minorene

**competenza:** tribunale in composizione monocratica

**quinto comma**

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

**circostanza aggravante a effetto comune :** non variano per la polizia giudiziaria le condizioni procedurali per le misure precautelari (artt. 379 e 278 c.p.p.)

**sesto comma**

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

**circostanza attenuante a effetto speciale :** non variano per la polizia giudiziaria le condizioni procedurali per l'arresto (giacché il massimo va diminuito soltanto di 1 giorno); variano invece quelle per il fermo (minimo dimezzato) che in tal caso non è mai consentito.

Al fine di capire meglio la portata innovativa del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale, giova ripetere che il dictum dei vigenti articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale esclude la loro applicabilità nei casi di concorso nel reato presupposto, dalla cui commissione derivano i proventi illeciti oggetto di ricettazione, riciclaggio o impiego. Il fondamento di tale comune impostazione normativa è stato tradizionalmente individuato nel principio secondo il quale l'uso dei beni di provenienza illegale, da parte dei medesimi soggetti che hanno partecipato alla commissione del reato presupposto, sarebbe di per sé già punito nel momento in cui viene punita la condotta dalla quale è scaturito l'illecito arricchimento.

In altre parole, il nostro ordinamento penale, prima della nuova fattispecie di autoriciclaggio, ha configurato le condotte di cui ai suddetti articoli come un autonomo reato contestabile solo a soggetti diversi dall'autore del reato presupposto, ritenendo che – ove poste in essere dall'autore del reato presupposto – la loro offensività fosse già punita dalla norma che incrimina quest'ultimo.

Tale previgente impostazione ha determinato l'insorgere di notevoli difficoltà applicative. In parecchi casi gli imputati di riciclaggio trovavano conveniente affermare di aver concorso nel reato presupposto, in genere punito in modo meno grave e con termini prescrizionali più contenuti rispetto al riciclaggio.

Riguardo alla tipizzazione delle fattispecie di autoriciclaggio dobbiamo analizzare le norme incriminatrici avuto riguardo alle condotte punibili e all'oggetto materiale del reato. Ci viene utile l'analisi del periodo e l'esegesi delle singole proposizioni:

- *avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo ovvero commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7 del D.L. 152/1991.*
- *impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto,*
- *in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

I verbi usati (*impiegare, sostituire, trasferire*) nella proposizione principale sembrerebbero fare riferimento a ogni condotta di reimmersione o investimento dei proventi di attività delittuose (cioè dell'oggetto materiale del reato) nel circuito economico-finanziario (legale). Non si configura quindi il reato di autoriciclaggio, fermo restando il delitto presupposto, se viene meno la condotta di impiego, sostituzione o trasferimento della refurtiva in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (per esempio, tenendo per sé la refurtiva).

[Un particolare inciso, di natura linguistica, riguarda le ridondanze sempre più inserite nelle norme giuridiche, era proprio necessario aggiungere gli attributi "imprenditoriali" e "speculative" ? non sono forse le attività imprenditoriali e speculative già comprese nelle accezioni di attività economica e finanziaria ? ]

Il quarto comma, ancorché ridondante rispetto ai precedenti, statuisce con maggior precisione che non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Viene subito da pensare alla condotta di chi dopo aver rubato un veicolo sostituisce la targa e modifica il numero di identificazione (n. di telaio). Avendo commesso o concorso a commettere il furto del veicolo non sarà imputabile il delitto di riciclaggio (art. 648-bis) ma se non si prova che il veicolo non è destinato all'uso o godimento personale, non sarà imputabile nemmeno il delitto di autoriciclaggio. La definizione dei concetti di "mera utilizzazione" e di "godimento personale" sarà la carne sul fuoco della futura giurisprudenza inerente al novello art. 648-ter.1 c.p.

Un altro esempio che può venire in mente è quello del pubblico ufficiale corrotto che con il denaro ricevuto si compra una casa da usare come propria abitazione. Anche in questo caso siamo — tuttavia, diversamente dall'esempio precedente, senza alcun dubbio — in presenza di un godimento personale dell'immobile che esclude la fattispecie dell'autoriciclaggio.

La proposizione finale inoltre specifica tassativamente che tali comportamenti devono essere, appunto, finalizzati a ostacolare concretamente l'identificazione dei beni di provenienza illecita.

L'aggiunta dell'avverbio "concretamente" (non presente nell'art. 648-*bis* c.p.), rende (purtroppo) interpretabile una norma che senza tale avverbio sarebbe stata sufficientemente precisa e determinata (*in claris non fit interpretatio*). Impone infatti all'interprete di attribuire al predicato *ostacolare* un significato più rigoroso, che volenti o nolenti sarà pure oggetto di contrasto ermeneutico nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Come già accennato, oggetto materiale delle condotte incriminate sono il denaro, i beni o le altre utilità proventi di un delitto non colposo o comunque commesso con le condizioni previste dall'art. 416- *bis* c.p. (associazioni di tipo mafioso) o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

In fine, possiamo ritenere che l'estensione al reato di autoriciclaggio del regime sanzionatorio in tema di responsabilità della persona giuridica previsto dal decreto legislativo n. 231/2001 sia coerente con la complessiva evoluzione del quadro normativo in materia penale.

## **C) CONCLUSIONI**

È da molto tempo che si discute sull'esigenza di punire penalmente l'autoriciclaggio.

L'assenza di tale norma penale ha di fatto reso difficoltoso (se non impossibile) il perseguimento di coloro che si prestavano a riciclare i fondi di provenienza illecita in attività economiche legali.

In numerosi Paesi l'autoriciclaggio è già previsto e punito come reato (così in Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Australia, Canada, U.S.A.). Ripetutamente la Banca d'Italia auspicava l'introduzione anche nel nostro ordinamento giuridico del reato di autoriciclaggio. (Si aggiunga che il Governatore Visco ha segnalato anche l'urgenza di un intervento legislativo per punire efficacemente gli autori dei reati di evasione fiscale, truffa e corruzione.)

Una soluzione che consenta di reprimere condotte criminali gravi, suscettibili di ostacolare l'amministrazione della giustizia e di incidere sull'ordine economico, è certamente funzionale agli obiettivi istituzionali del sistema di prevenzione antiriciclaggio, di tutela della legalità e dell'integrità del sistema economico.

Il nuovo articolo 648-*ter*.1 del codice penale, tutto sommato, pur non essendo perfetto, in particolare per alcuni dubbi interpretativi che può generare, fornisce una risposta apprezzabile o quanto meno accettabile. Peggio la situazione fino al 31 dicembre 2014 con l'autoriciclaggio non previsto dalla legge come reato, situazione da cui, indubbiamente, ha tratto vantaggio anche e soprattutto la criminalità organizzata.